

Con riferimento alla regolamentazione della qualifica di socio da parte dello Statuto del CAPB, si rammenta che l'art. 6 prescrive espressamente che: "L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intende tacitamente rinnovata per quella successiva qualora il socio stesso non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio direttivo del Club, **entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso**".

Ora, in considerazione della possibilità odierna di perseguire la stessa finalità anche con l'invio di una **posta elettronica certificata o PEC** (il cui valore è ormai da considerarsi equipollente a quello di una posta raccomandata), **si ritiene valida ed efficace la comunicazione delle dimissioni avvenuta all'indirizzo PEC del CAPB, a patto che tale comunicazione provenga a sua volta da un indirizzo di PEC**. Si precisa infatti che ha valore di posta certificata solo il messaggio proveniente da una casella di PEC e non da un indirizzo di e-mail ordinaria. **Ne consegue che le dimissioni pervenute sì entro il 31 ottobre all' indirizzo di posta certificata del Club (capb@pec.enci.it), ma da un indirizzo di posta non certificata, pur essendo state trasmesse entro i termini previsti art.6 dello Statuto, non sono da considerare valide**, venendo a mancare la tracciabilità sia della tempestività sia dell'effettività dell'invio da parte del mittente.

In forza dell'articolo 6, quindi, **la presentazione delle dimissioni successiva al 31 Ottobre** non farà venire meno la qualifica di socio per l'anno immediatamente seguente, ma **potrà ritenersi valida solo in riferimento all'anno ancora successivo** (per ipotesi di dimissioni presentate dopo il 31 Ottobre 2024 le stesse possono considerarsi valide ed efficaci solo a far data dal 01 Gennaio 2026). Questo significa che, **fino ad allora, il socio dimissionario non è esonerato dagli obblighi assunti nei confronti del CAPB, come il pagamento della quota associativa, nel caso specifico il 2025.**

Contravvenendo a tale articolo dello Statuto, il socio potrà perdere la qualità di socio per morosità (articolo 7 lettera b dello statuto).